

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento ha come fine la determinazione di principi generali ed astratti volti a definire requisiti e modalità organizzative per lo svolgimento della manifestazione fieristica locale denominata “Mercatino", organizzata ai sensi della legge regionale 02.02.2010 n. 6, in seguito richiamata con la dizione “fiera”.

Art. 2 Localizzazione e orari

1. La fiera si svolge all'interno del territorio comunale, in via nell'area
2. Lo svolgimento della fiera è fissato per il ...
3. L'orario previsto è dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
4. L'accettazione degli espositori è consentita fino alle ore 9.00.
5. Dalle ore 9.00 alle ore 18.30 nessun espositore potrà abbandonare il proprio posteggio, salvo problemi inderogabili che verranno valutati dal responsabile di volta in volta.

Art. 3 Numero massimo di provvedimenti concedibili

1. Data la superficie a disposizione, il titolo di espositore non dà diritto automaticamente al posteggio.
2. Il responsabile della fiera, delegato dal Comitato Promotore, può non accettare gli espositori che eccedano il limite massimo delle unità.
3. Nel caso di superamento del limite sopracitato la precedenza viene assegnata in base all'ordine di arrivo ed in nessun caso in base all'anzianità.

Art. 4 Tipologia degli oggetti ammessi alla manifestazione

1. La tipologia merceologica dei prodotti esposti e venduti deve essere compresa tra quelle qui di seguito indicate:
 - _____;
 - _____;
 - _____;
 - _____;
2. Sono ammesse al mercatino le seguenti particolari tipologie di oggetti:
 - oggetti prodotti personalmente quali opere creative e dell'ingegno
 - _____
3. È in ogni caso vietata la vendita e l'esposizione di:
 - _____
 - _____

Art. 5 Garanzie sulla merce

1. Ogni espositore si assume la responsabilità personale della proprietà degli oggetti venduti.

Art. 6
Tipologia di espositori autorizzabili a partecipare

1. Al mercatino possono partecipare:
 - a – titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa e su aree pubbliche;
 - b – creatori artistici di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) del Dlgs 31.3.1998 n. 114;
 - c – artigiani _____
2. Durante lo svolgimento della manifestazione non potranno in nessun caso essere autorizzati espositori diversi da quelle esplicitamente indicate al comma 1 di questo articolo.

TITOLO II
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

Art. 7
Requisiti per la vendita di oggetti

1. Gli espositori devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari alla vendita ed in particolare:
 - nel caso di commercianti: autorizzazione per lo svolgimento di commercio su aree pubbliche itinerante o su posteggio fisso;
 - qualora trattasi di opere dell'ingegno: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la loro qualità di venditori o espositori di proprie opere dell'ingegno o di carattere creativo;
 - in caso di artigiani: visura camerale dalla quale risulti la loro qualifica di artigiani;Come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 45/80, tutti gli espositori possono vendere al pubblico con consegna immediata i propri prodotti.

Art. 8
Modalità di richiesta del provvedimento

1. I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta indirizzata al Comitato Promotore, allegando alla domanda i documenti indicati agli articoli precedenti.

TITOLO III
RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL COMITATO PROMOTORE

Art. 9
Rilascio di autorizzazione temporanea

1. Coloro che hanno presentato domanda per la vendita di oggetti, e sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7, hanno il titolo perché venga rilasciato loro un provvedimento attestante la qualifica di espositori, che consente loro la partecipazione alle manifestazioni fieristica per il periodo richiesto.

TITOLO IV
CORRESPONSIONE DEL CANONE

Art. 10

Elementi considerati per la determinazione dell'importo

1. I provvedimenti vengono rilasciati previo pagamento del canone di partecipazione, negli importi e nelle forme stabilite dal Comitato Promotore, che comprende il costo per la pulizia, per la raccolta dei rifiuti conseguenti alla manifestazione fieristica e per l'organizzazione e la promozione della manifestazione fieristica.

Art. 11

Determinazione delle fasce per la corresponsione della tassa

1. Per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabilite due fasce:
 - nella prima sono ricomprese superfici occupate non superiori a 20 mq;
 - nella seconda, tutte le occupazioni di superfici superiori ai 20 mq.
2. Il canone fino a 20 mq. è fissata in € mensili e in € ;
Per spazi occupati superiori a 20 mq., viene fissato un importo di €

TITOLO V

COMPETENZE DEL COMITATO PROMOTORE E DEL COMUNE

Art. 12

Competenze del Comitato Promotore

1. Il Comitato Promotore, è competente a:
 - rapporti con il Comune di e con altri Enti per le modalità autorizzative e gestionali della fiera
 - valutazione delle domande per la qualifica di espositori e rilascio dei relativi provvedimenti
 - raccolta dei canoni di partecipazione
 - definizione delle modalità attuative e gestionali del presente Regolamento,

Art. 13

Competenze degli Uffici Comunali

1. L'Ufficio di Polizia Locale potrà effettuare in ogni momento interventi di controllo sulla regolarità dello svolgimento dell'attività da parte degli espositori

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 14

Documentazione da rendere visibile al pubblico

1. Ogni espositore deve esporre in modo ben visibile al pubblico il provvedimento attestante la qualifica di espositore rilasciato dal Comitato Promotore.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale quale parte integrante dell'autorizzazione allo svolgimento della fiera, sarà immediatamente esecutivo.